

Il tar lazio accoglie l'istanza di sospensiva di aeranti relativa alla delibera 34/05/csp della autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di televendite e propaganda di servizi audiotex

COMUNICATO STAMPA AERANTI

Roma, li 27 maggio 2005

IL TAR LAZIO ACCOGLIE L'ISTANZA DI SOSPENSIVA DI AERANTI RELATIVA ALLA DELIBERA 34/05/CSP DELLA AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI TELEVENDITE E PROPAGANDA DI SERVIZI AUDIOTEX

Il TAR del Lazio, Sezione II ha accolto l'istanza di AERANTI (associazione di categoria delle imprese televisive e radiofoniche locali e satellitari) e di numerose imprese televisive associate AERANTI e ha sospeso la delibera n. 34/05/CSP assunta dalla precedente Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativa alle televendite di servizi, tra i quali i pronostici e alla propaganda dei servizi audiotex relativi. Il TAR ha quindi fissato la discussione di merito entro il 30 novembre 2005, disponendo contestualmente che l'Autorità depositi entro il 30 settembre 2005 una dettagliata e analitica relazione in ordine alla procedura eseguita, agli accertamenti effettuati e alle modalità di coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di utenti svolte ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. Commentando il provvedimento l'Avv. Marco Rossignoli, presidente di AERANTI, che ha difeso in giudizio l'associazione e molte imprese televisive, ha dichiarato: «Esprimiamo forte soddisfazione per la decisione del TAR Lazio. Infatti la delibera n. 34/05/CSP sottraeva risorse alle emittenti locali e satellitari, sul presupposto di una astrattamente

condivisibile moralizzazione dei messaggi pubblicitari che però, nel caso di specie, era totalmente inefficace, posto che analoghe misure non erano state prese nei confronti di tutti gli altri mezzi pubblicitari (quotidiani, periodici, cartellonistica, etc.) che, in mancanza della sospensiva del TAR avrebbero potuto godere, a decorrere dal 28 maggio p.v. (data nella quale era prevista l'entrata in vigore della delibera) delle risorse che gli inserzionisti avrebbero dirottato su di loro.

Inoltre ha proseguito Rossignoli la delibera dell'Autorità era stata assunta senza minimamente preoccuparsi di creare alternative di raccolta pubblicitaria per le tv locali e satellitari e quindi relegando le stesse in spazi sempre più marginali.

Auspichiamo ha concluso Rossignoli che la nuova Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità (insediatasi nei giorni scorsi in sostituzione della precedente che aveva emanato la delibera in questione), voglia, anche alla luce del provvedimento del TAR Lazio, riesaminare la problematica affrontando nel contempo il problema delle risorse delle tv locali e satellitari.

Per informazioni: 348 4454981

Testo dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione II relativa al ricorso proposto da AERANTI e altri contro la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento della deliberazione 8 marzo 2005 n. 34/05/CSP

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA**

**SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze:803/2005
Registro Generale: 4328/2005**

nelle persone dei Signori:

DOMENICO LA MEDICA Presidente

ROBERTO CAPUZZI Cons.

RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2005

Visto il ricorso 4328/2005 proposto da:

AERANTI (omissis)

rappresentato e difeso da:

ROSSIGNOLI AVV. MARCO

con domicilio eletto in ROMA

VIA L. MANCINELLI, 1

presso

SAOLINI AVV. PAOLO

contro

AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione 08.03.2005 n. 34/05/CPS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante Modi che al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla Delibera n. 538/01/CPS del 26.07.2001 e relativo allegato A (specie catamente l'articolo 5 bis, commi 1,2,3 e 4 e l'articolo 5 ter, commi 1,2,3,4,5 e 6 della delibera n. 538/01/CPS del 26.07.2001, come introdotti dalla citata deliberazione n. 34/05/CPS) pubblicati sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, nr. 72 del 29.03.2005;

di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

visti i motivi aggiunti depositati il 12.05.2005 e notificati il 11.05.2005.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi altresì per le parti l'avv. Rossignoli e l'avv. dello Stato De Stefano;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato:

che le questioni dedotte necessitano dell'esame di merito;

che, ai fini del decidere, appare necessario acquisire dalla resistente Autorità una

dettagliata ed analitica relazione in ordine alla procedura seguita, agli accertamenti e attuati ed alle modalità di coinvolgimento degli operatori e delle associazioni di utenti, svolte ai fini dell'adozione dell'impugnato regolamento;

che, nelle more, sembra necessario accogliere l'istanza cautelare sotto il profilo del danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente;

P.Q.M

Ordina all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di produrre la relazione di cui in motivazione presso la Segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine del 30 settembre 2005;

Fissa la trattazione del merito alla pubblica udienza del 9 novembre 2005;

Accoglie nelle more l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza è depositata nella Segreteria della Sezione e sarà eseguita a cura delle parti in precedenza indicate.

Roma, li 25 Maggio 2005

Presidente

Consigliere